



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Lavoro

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 16945/2011 promosso da:

██████████ (C.F.) con il patrocinio dell'avv. GUARISO ALBERTO e dell'avv. NERI LIVIO (NRELVI73P16F205H) VIALE REGINA MARGHERITA, 30 20122 MILANO ; elettivamente domiciliato in VIALE REGINA MARGHERITA 30 MILANO presso il difensore avv. GUARISO ALBERTO

RICORRENTE/I

contro

EXTRABANCA SPA (C.F.) con il patrocinio dell'avv. FLORIO SALVATORE e dell'avv. elettivamente domiciliato in CORSO EUROPA, 13 20122 MILANO presso il difensore avv. FLORIO SALVATORE

RESISTENTE/I

Il Giudice dott. FABRIZIO SCARZELLA,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.3.2012,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ex. art. 702 cpc

Ritiene lo scrivente, in via preliminare di merito, inammissibili le ulteriori istanze istruttorie dedotte dalle parti tenuto conto della sommarietà del rito prescelto e della esaustività dell'istruttoria testimoniale svolta. Appaiono in particolare inammissibili, per i motivi appena esposti, anche i documenti esibiti dal ricorrente in sede di discussione- relativi al "curriculum" del teste ██████████ - ad eccezione della denuncia penale presentata nei confronti di ██████████ in quanto iniziativa giudiziaria direttamente connessa allo svolgimento del presente procedimento; da tale documento andrà naturalmente espunta la trascrizione del colloquio intercorso tra il ricorrente e ██████████ trattandosi di dichiarazioni non assunte nel contraddittorio delle parti processuali. Sempre in via preliminare di merito appaiono infine inattendibili le dichiarazioni rese da ██████████ e ██████████ trattandosi di persone verosimilmente "interessate", nel primo caso, a negare l'eventuale commissione delle condotte penalmente rilevanti addebitategli dal ricorrente, nel secondo caso, a

rivalersi nei confronti della resistente (per essere stata da questa indotta a rassegnare le dimissioni dal lavoro) attraverso la conferma di fatti pregiudizievole per la tesi difensiva di quest'ultima. Non pare al contrario "prima facie" inattendibile quanto riferito da ██████████ tenuto oltretutto conto che lo stesso, come consigliere di amministrazione della resistente dal 2008, non dovrebbe presumibilmente essere portatore di un interesse contrario alla banca cui appartiene ancora in data odierna; non pare in ogni caso sul punto rilevante quanto riferito da ██████████ non avendo la stessa nemmeno specificato la persona cui avrebbe fatto riferimento ██████████ per minacciare la banca e non avendo la resistente provato la verifica effettiva della predetta circostanza. Particolarmente attendibili appaiono infine le dichiarazioni di ██████████ e ██████████ trattandosi di persone che, essendo ancora dipendenti della resistente, non hanno evidentemente interesse a riferire circostanze false a danno del proprio datore di lavoro tenuto in particolare conto che il contratto a termine della ██████████ scadeva pochi giorni dopo la sua deposizione testimoniale.

Sempre in via preliminare di merito ritiene altresì lo scrivente che la norma in esame (art. 2 comma 3 D.Lgs. n. 215/2003) riguardi ogni condotta umana concretamente idonea a violare la dignità della persona per ragioni razziali o etniche creando un clima intimidatorio o umiliante o offensivo nell'ambiente lavorativo. Si ritiene in particolare rilevante, a tal fine, secondo un'interpretazione teleologica e letterale della norma, anche alla luce della proposizione disgiuntiva ivi contenuta ("lo scopo o l'effetto"), anche una condotta non intenzionalmente offensiva dell'altrui dignità personale che sia però, al contempo, "produttiva" di tale "effetto" e della creazione di un clima intimidatorio o umiliante o offensivo nell'ambiente lavorativo. Ai fini della prova della sussistenza della condotta lesiva in oggetto appaiono espressamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 3 D.lgs. n. 215/2003, dall'art. 8 dalla direttiva comunitaria n 2000/43 e dalla sentenza "Kelly" resa dalla Corte di Giustizia il 21.7.2011 (C-104/10), anche semplici elementi presuntivi conformi al disposto contenuto nell'art. 2729 c.c; in caso di accertata presumibile esistenza di un comportamento discriminatorio sarà poi onere del presunto autore dimostrare

l'insussistenza della condotta censurata. Sul punto si è ripetutamente espressa, anche se in fattispecie penali, autorevole giurisprudenza affermando che "la circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso è configurabile non solo quando l'azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell'accezione corrente, al pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell'agente (v. Cass. 38597/2009).

Nel merito non appare innanzitutto dirimente, ai fini di causa, la specifica e speciale connotazione razziale della banca resistente e del personale ivi impiegato trattandosi di circostanza sicuramente apprezzabile da un punto di vista sociale, imprenditoriale e lavoristico ma di per sé sola inidonea ad escludere o attenuare la gravità della eventuale commissione di condotte illecite, anche a sfondo razziale, da parte di uno o più dirigenti o dipendenti tenuto oltretutto conto che la presenza, fra il personale impiegato, di persone straniere appare anche sicuramente prodromica a una migliore gestione, da un punto di vista linguistico, etnico e funzionale, dei rapporti commerciali con una clientela prettamente straniera.

Dalla istruttoria svolta appare in particolare provata, con sufficiente attendibilità, anche ai sensi dell'art. 2729 c.c, la sussistenza, in capo alla banca resistente e a danno dell'odierno ricorrente, di una condotta discriminatoria, ex. art. 2 comma 3 D.Lgs. n. 215/2003, visto che **[redacted]**, presidente della resistente, in un'occasione, cercava di dissuadere **[redacted]** dalla sua candidatura alle imminenti elezioni comunali a cagione della sua razza e colore, accomunandolo "agli zingari e ai musulmani che..vogliono rovinare Milano" e specificando nel contempo che lui e **[redacted]** erano "due negri africani" che stavano "creando troppi problemi", che "avere troppi negri non poteva giovare alla banca" e che era pertanto meglio assumere "una persona con un colore più chiaro" (v. dich. **[redacted]**); che **[redacted]**,
i

dirigente della resistente, in un' occasione diceva al ricorrente che non poteva venire in Italia pretendendo un posto manageriale, che era "in caserma, che nessuno aveva bisogno della sua intelligenza e che doveva fare quello "che dicevano precisando, in altra occasione, che "gli stranieri pretendono troppo, soprattutto quelli che hanno la cittadinanza..devono sapere che sono ospiti" (v. dich. [REDACTED]) e proferendo spesso, all'uscita da riunioni ove erano presenti persone di colore, compreso in alcune occasioni il ricorrente, "frasi a sfondo razzista come "negroni, extra comunitari in modo dispregiativo" (v. dioch. [REDACTED]). I predetti comportamenti integrano sicuramente delle molestie o, quantomeno, dei comportamenti indesiderati a sfondo razziale aventi lo scopo e, sicuramente, l'effetto di violare la dignità personale del ricorrente e delle altre persone di colore o, comunque, straniere presenti in azienda, creando nel contempo un clima lavorativo umiliante e offensivo tenuto conto del loro diretto ed esplicito riferimento alla razza e al colore del ricorrente e ai conseguenti minori diritti riconoscibili, a detta dei dichiaranti, in capo allo stesso, della riferita volontà degli extra comunitari, in quanto tali, di rovinare Milano e di creare problemi, del danno che la banca, secondo [REDACTED], avrebbe riportato dalla presenza di troppe persone di colore, della necessità, per [REDACTED], che gli stranieri si sentano ospiti in Italia e che la banca non abbia bisogno dell'intelligenza del ricorrente che deve sentirsi come in caserma, del frequente utilizzo, nei confronti del ricorrente e di altri stranieri di colore, di espressioni ormai considerate pacificamente offensive quali "negri...negroni" (v. ex. plurimis Cass. n. 38591/2008). La sussistenza e la rilevanza giuridica di tali condotte e del conseguente clima offensivo e umiliante creatosi nell'ambiente lavorativo della resistente trova ulteriore conferma nelle posizioni apicali ricoperte dai soggetti agenti, di per sé sole idonee a condizionare anche l'operato e i comportamenti degli altri dipendenti sia italiani che stranieri. Tale circostanza comprova altresì la diretta riconducibilità delle condotte in esame all'azienda resistente. Non appaiono in ogni caso rilevanti le dichiarazioni rilasciate da alcuni testi escussi in ordine alla assenza di condotte offensive o discriminatorie a danno del ricorrente trattandosi comunque di affermazioni provenienti da persone

non presenti al momento della commissione delle condotte in esame. Parimenti irrilevante e, comunque, non dirimente appare altresì la riferita partecipazione aziendale, ad opera del presidente della resistente, della imminente candidatura del ricorrente alle elezioni comunali trattandosi di circostanza comunque incerta (v. le discordanti dichiarazioni di [REDACTED], [REDACTED] da una parte e [REDACTED] e [REDACTED] dall'altra) e, in ogni caso, inidonea ad annullare o giustificare l'illiceità delle condotte sopra esaminate. Per i medesimi motivi appaio altresì irrilevanti i trattamenti "di miglior favore" asseritamente riservati al ricorrente e la rivendica, da parte dello stesso, di una qualifica superiore.

Per quanto riguarda i provvedimenti sanzionatori e risarcitori richiesti si reputa opportuno, conformemente alle previsioni contenute nell'art. 4 D.lgs. 215/2003, ordinare alla società resistente l'immediata cessazione dei descritti comportamenti illeciti anche attraverso la diramazione e l'affissione, presso la sede di Milano, entro il 2.4.2012, di un comunicato (contenente anche il dispositivo del presente provvedimento) che, richiamando i valori indicati nella "carta valori" della resistente, inviti il personale ad astenersi, nei rapporti tra colleghi e nelle riunioni di lavoro, da espressioni volgari od offensive a sfondo razziale. Non si ritiene invece allo stato necessario, stante anche la mancata divulgazione all'esterno della sede di Milano dell'accadimento delle condotte in contestazione, disporre la pubblicazione, su un quotidiano nazionale, del presente provvedimento. Per quanto concerne il richiesto danno non patrimoniale, in assenza della mancata deduzione di specifici danni o di idonei criteri liquidatori, si reputa equo condannare la resistente a corrispondere al ricorrente, al medesimo titolo, euro 5000 complessivi tenuto conto, da una parte, della frequenza e della intrinseca offensività delle condotte in contestazione, dall'altra, della generale riferibilità di queste ultime ai dipendenti di colore presenti presso la resistente e del loro numero.

Quanto fin qui esposto appare assorbente rispetto all'esame delle restanti istanze ed eccezioni delle parti, stante anche la natura sommaria del rito prescelto.

Spese di lite come da dispositivo, secondo il principio di soccombenza, tenuto conto della natura e della durata della causa.

P.Q.M.

Dichiara il carattere discriminatorio della condotta tenuta da Extrabanca spa;
ordina a Extrabanca, in persona del legale rappresentante pro-tempore, l'immediata cessazione dei descritti comportamenti illeciti anche attraverso la diramazione e l'affissione, presso la sede di Milano, entro il 2.4.2012, di un comunicato (contenente il dispositivo del presente provvedimento e il richiamo alla "carta valori" della resistente) che inviti tutto il personale ad astenersi, nei rapporti tra colleghi e nelle riunioni di lavoro, da espressioni volgari od offensive a sfondo razziale.

Condanna Extrabanca, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al ricorrente euro 5000,00;

Condanna Extrabanca, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rimborsare al ricorrente le spese del presente procedimento liquidate in complessivi euro 2500,00, oltre accessori di legge.

Milano, 22/03/2012

Il Giudice
dott. FABRIZIO SCARZELLA